

Lettura a cura di AIAF MARCHE, Sezione Territoriale Pesaro e Urbino

CORTE DI CASSAZIONE *Ordinanza N. 1999, 26 gennaio 2026*

Testo integrale al link

<https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/01/31/AllegatiPDF/1999.pdf>

- ♦ **SULLA NATURA ASSISTENZIALE, COMPENSATIVA E PEREQUATIVA DELL'ASSEGNO DIVORZILE.**

- ♦ **SULLO STRINGENTE ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONIUGE RICHIEDENTE** (*necessaria una precisa allegazione probatoria a dimostrazione del nesso causale tra le scelte matrimoniali e la propria attuale situazione economica svantaggiata*).

- ♦ **SUL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE IN CASO DI INDEBITO PERCEPIMENTO** (per il caso di revoca dell'assegno divorzile già disposto in corso di giudizio).

Con una articolata motivazione, la Cassazione ribadisce la ormai consolidata nozione di funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.

Non basta tuttavia al coniuge richiedente la sola dimostrazione di una disparità reddituale: occorre dedurre prova circostanziata (istanze istruttorie conferenti) atta a dimostrare che la disparità di redditi, e patrimoni, attuale si pone in diretto nesso causale con i sacrifici compiuti per la famiglia dal coniuge economicamente debole.

La Cassazione è chiara sul punto: grava sul coniuge richiedente *“l’onere di allegazione e di prova [...] in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose [...] alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge”*.

Di seguito alcuni stralci significativi dell'Ordinanza n. 1999/2026.

LA DISTINZIONE FRA ASSEGNO DI SEPARAZIONE E ASSEGNO DIVORZILE. LA DECORRENZA DELL'ASSEGNO DIVORZILE.

*“Com'è noto, l'assegno di separazione e l'assegno di divorzio sono tra loro distinti, poiché il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adequatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva per l'attribuzione dell'assegno divorzile, che deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020). Questa Corte ha precisato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell'assegno di divorzio (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). **L'assegno divorzile ha titolo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre quello di mantenimento ha titolo nella separazione, sicché, salvo diversa statuizione, è dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status che l'assegno divorzile è dovuto, in presenza dei presupposti di legge”.***

IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE: LA CONDUCTIO INDEBITI

“In ordine al diritto alla ripetizione delle somme erogate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la conductio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la conductio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità»”.

**ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONIUGE PERCIPIENTE
DI ALLEGAZIONE DI EVENIENZE CHE GIUSTIFICANO L'ESCLUSIONE
DELLA RIPETIZIONE: SE MANCA LE SOMME DEVONO ESSERE
RESTITUITE.**

*“La fattispecie in esame è riconducibile all’ipotesi indicata sub a) e pertanto opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, in ragione dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto, **non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione dell’obbligo di restituzione.***

Correttamente la Corte d’appello ha, dunque, disposto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione.

Ovviamente, resta dovuto l’assegno di mantenimento in favore della [...] per il tempo che precede il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, essendo tale assegno regolato dal diverso titolo costituito dalle statuizioni adottate in sede di separazione, sostituito dalla sentenza di divorzio, al momento del passaggio in giudicato della stessa”.